

n. 30 del registro

data 21 LUG. 2017



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

3° SETTORE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO AMBIENTE

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza presentata dal sig. Filippo Cesareo nella qualità di responsabile della U.O. Servizi Territoriali Palermo 3 dell'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Sicilia ;

VISTO l'art. 30 del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la L.R. 17/94;

VISTA la D.S. n. 42 del 15/12/2015 di attribuzione ai responsabili dei servizi delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative;

VISTI gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale approvato con D.D. n. 556/DRU del 30/10/2001, il terreno in Catasto al foglio 52 particella 525, ricade in zona "Ec", area del Parco fluviale del Crimiso.

Si precisa che il sovraindicato terreno risulta sottoposto a vincolo idrogeologico e risulta sottoposto a vincolo paesaggistico di cui alla legge 431/85, e del Decreto Legislativo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il **Parco fluviale del Crimiso** (art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione) è costituito dall'area fluviale del fiume Kaggera che include il sistema dei vecchi mulini ad acqua e le aree di proprietà comunale da attrezzare per servizi turistici e terminali della sentieristica, nonché dal bosco misto a conifere e latifoglie di Timpone del Nonno.

La destinazione a Parco fluviale è finalizzata alla tutela ambientale dello specifico habitat dell'alveo del fiume Kaggera, l'antico Crimiso, all'equilibrio delle biocenosi ed alla tutela del paesaggio agrario, alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli aspetti paesistici, storici e archeologici dell'area, nonché alla realizzazione degli interventi destinati alla migliore fruizione sociale.



Nell'ambito del Parco fluviale del fiume Crimiso (art. 29 delle N.T.A.) le previsioni del Prg si attuano a mezzo di apposito Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA), di cui all'art. 15 delle NTA del Prg, che dovrà definire le specifiche destinazioni d'uso delle aree, le tipologie di intervento pubblico e/o privato e le relative prescrizioni esecutive.

In attesa dell'attuazione, le previsioni del Prg hanno valore di salvaguardia e gli interventi dovranno essere compatibili con tale finalità.

Nelle more dell'approvazione del Piano di Riqualificazione Ambientale non sono ammesse:

- la realizzazione di impianti che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio;
- le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi;
- scarichi sul corso d'acqua senza preventiva depurazione o specifica autorizzazione dell'Ufficio Sanitario, in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Sono consentite:

- le campagne archeologiche;
- le attività agricole, la realizzazione di parchi e giardini di iniziativa pubblica e/o privata, e gli interventi secondo le norme dell'art. 32 delle NTA con esclusione degli interventi di cui ai punti 2 e 3;
- la risistemazione dei pozzi, dei serbatoi e degli impianti per l'approvvigionamento idrico, nonché la risistemazione delle relative strade di accesso e spazi connessi;
- sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi edilizi diretti limitatamente a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 20 della l.r. 71/78, nel rispetto della volumetria esistente, con esclusione di demolizione e ricostruzione totale;
- per le strutture, rurali di interesse storico-architettonico valgono le norme di cui all'art. 22 delle N.T.A. e l'eventuale uso agriturismo e di turismo verde potrà avvalersi delle normative e degli incentivi previsti dalle leggi vigenti in materia.



La zona "Ec", area del Parco fluviale del Crimiso, comprende le aree agricole del Parco fluviale del Crimiso che costituiscono oggetto di specifica tutela dell'ambiente fluviale interessato, anche al fine di non provocare o accentuare fenomeni di instabilità dei versanti e dell'ecosistema ripariale.

Per questa zona valgono le norme di cui all'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg.

Gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 32 delle NTA ad esclusione dei punti 2 e 3 e con le seguenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio (quali, ad esempio, silos, stalle, serre, tunnel, fungaie, ecc.), a partire dalla data di adozione del Prg;
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano

incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi, ivi compresi lavori di sbancamento e riempimento;

- non sono ammesse opere di sbancamento per la posa delle fondazioni di nuove costruzioni e di riempimento per altezze superiori a metri 1,50 dal piano di calpestio;
- non sono consentiti scarichi sui corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Le previsioni del Prg si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definita dall'art.20 della L.R. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali devono rispettare i seguenti parametri:

- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 metri cubi/metro quadro
- altezza massima degli edifici metri: 3,50 in unica elevazione fuori terra
- distanza minima dei confini: metri 10.00
- distanza minima tra fabbricati: metri 20.00
- rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. 40/95 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

Per le attività produttive esistenti e non compatibili con le destinazioni d'uso di zona sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente e con esclusione di demolizioni e ricostruzione totale. Per le attività esistenti ed in particolare per le attività di trasformazione di prodotti agricoli sono consentiti: a) Ampliamento delle strutture esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie coperta, anche aggregando aree adiacenti. b) Scavo in sottosuolo per la realizzazione di parti di edificio o strutture interrato o seminterrate fino ad un massimo di 5,00 metri. c) Per i nuovi ampliamenti di area devono rispettarsi i parametri previsti dall'art. 32 delle NTA del PRG.

Nella zona soggetta a **vincolo idrogeologico** ogni costruzione deve avere il N.O. dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Nella zona soggetta a **vincolo paesaggistico** di cui alla legge 431/85, e del Decreto Legislativo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'attività edificatoria è soggetta al N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

In tutte le zone e sottozone nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti.

Ai sensi dell'art. 115 del Regolamento Edilizio, la nuova edificazione avverrà previo scomputo della superficie asservita alla volumetria edilizia esistente o in via di edificazione.



La richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento.

Il presente ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183 art.15, non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Calatafimi Segesta, li 16 FEB. 2017

IL TECNICO COMUNALE

Geom. Giuseppe Calamia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E TERRITORIO AMBIENTE

Ing. Angelo Giuseppe Mistretta





CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE Via Beato Arcangelo Placenza – c.a.p. 91013 Tel.: 0924 954 143 Fax.: 0924 954 199 e-mail: territorioambiente@comune.calatafimi.tp.it	Prot. N. Del
	<input type="checkbox"/> Posta ordinaria <input type="checkbox"/> Posta prioritaria <input type="checkbox"/> Raccomandata <input type="checkbox"/> Raccomandata A.R. <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Brevi manu <input checked="" type="checkbox"/> .Email <input checked="" type="checkbox"/> .PEC.
Servizio Urbanistica	Allegati N.

Al dott. Cesareo Filippo
Responsabile U.O. – Servizi Territoriali Palermo 3,
Direzione Regionale Sicilia
Agenzia del Demanio
dre_sicilia@pce.agenziademanio.it
gabriele.caruso@agenziademanio.it

OGGETTO: Richiesta certificato di destinazione urbanistica.

Si trasmette in allegato la certificazione di destinazione urbanistica da voi
richiesta tramite PEC del 12/12/2016 prot 20933.

Calatafimi Segesta, lì 16/02/2017

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Giuseppe Calamia



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
Ing. Angelo Giuseppe Mistretta